



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **35** del **28-11-2024**

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2023 EX ART. 20, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i. (T.U.S.P).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 16:38, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

Avv. MANTA Laura	P	Sig. DE LUCA Giovanni	P
Geom. Marra Monica	P	Dott.Ssa Piccinno Beatrice	P
Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia	P	Sig. Vecchio Mario	P
Dott. Perrone Giuseppe	P	Dott.Ssa Perrone Sabrina	P
Dott. Castellana Giuseppe	P	Dott. PERRONE Salvatore	P
Dott: Gianfreda Angelo	P	Sig: SINDACO Rocco	P
Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia	P		

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRECO Alessandro.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 03-10-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Vilei Gianluca**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 03-10-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Vilei Gianluca**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16-6-2017 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO l'art. 20 del su richiamato D.Lgs. n. 175/2016, concernente "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", secondo cui le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento da trasmettere alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 28-11-2024 COMUNE DI COLLEPASSO

medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

RICHIAMATA la propria deliberazione n.43 del 23/12/2019 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute effettuando accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute, in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1,2 e 3 dell'art. 5, commi 1 e 2 e dall'art. 20, comma 2, del TUSP;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.50/2021 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020;

DATO ATTO che l'Ente, visto l'esito dell'accertamento effettuato con la citata deliberazione n.50/2021, non era tenuto ad adottare il Piano operativo di razionalizzazione e conseguenti adempimenti come stabilito dall'art. 20 e 24 del TUSP;

TENUTO CONTO che dall'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute, effettuato presso la CCIAA di Lecce emerge che questo Ente detiene al 31/12/2023 l'unica partecipata dal Comune di Collepasso risulta essere:

1. "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." con sede in Via Pisanelli, 2 73020 San Cassiano - P.iva1.04819950751 - Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. - Quota posseduta valore nominale Euro 108,40 pari al 0.54 % - Data atto di costituzione: 22.09.2016– Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013– Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) - Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

– in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Collepasso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

–in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 28-11-2024 COMUNE DI COLLEPASSO

(c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/IMPR/2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, D. Lgs n. 175/2016 e predisposto il modello standard dell'atto di ricognizione che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

TENUTO conto che: La società "GAL Porta di Levante S.c. a r.l." rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del-TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d'azione Locale è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, secondo le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, concernente "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 DLgs. n. 175/2016", contenuto nell'allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

TENUTO CONTO, pertanto, che:

- non sussistono le condizioni che impongono l'alienazione delle quote di partecipazione di questo Ente nella società "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." o l'adozione di altre misure di razionalizzazione, in quanto trattasi di società di gestione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che rispetta le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. La partecipazione in questa società è da considerarsi di interesse pubblico generale poiché la mancata partecipazione comporterebbe l'impossibilità per questo comune, per le aziende e per i cittadini che ne fanno parte, di beneficiare delle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione Puglia e dall'Unione Europea . Dal punto di vista prettamente finanziario, a fronte di una partecipazione iniziale al capitale sociale, non è previsto alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale rinveniente dalla suddetta adesione. Infine, si evidenzia che le suddetta partecipazione comunque rientra nella fattispecie prevista dall'art. Art. 26 comma 7 del TUSP ovvero "società costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale...", e pertanto può essere mantenuta fino al completamento dei relativi progetti;

PRESO ATTO dei pareri espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 (Manta L., Perrone G., Castellana G., Marra M., Gianfreda A., Piccino B., De Luca G., Malorgio M.G.)

contrari n. 2 (Sindaco R., Perrone. Salvatore)

astenuti n. 3 (Vecchio M., Perrone Sabrina, Vantaggiato A.)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte, la ricognizione annuale della partecipazione posseduta dal Comune di Collepasso alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato **A** che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate:
 - “GAL Porta a Levante S.c. a r.l.” con sede in Via Pisanelli, 2 73020 San Cassiano - P.iva04819950751 - Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. - Quota posseduta valore nominale Euro 108,40 pari al 0.54 % - Data atto di costituzione: 22.09.2016– Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013– Gruppo d’Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) – Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell’iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia sviluppo rurale e locale, per l’accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco82.99).
2. **DI DARE ATTO** dell’accertamento negativo circa l’alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione della partecipazione posseduta alla data del 31/12/2023, come sopra elencata, in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall’art. 4, commi 1,2 e 3 dell’art. 5, commi 1 e 2 e dall’art. 20, comma 2, del TUSP ed in particolare:
 - La società “GAL Porta di Levante S.c. a r.l.” rientra nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d’azione Locale è stata costituita in attuazione dell’art.34 Regolamento CE n. 1303/201
3. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative di competenza per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
4. **DI DISPORRE CHE:**
 - la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune e sia pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
 - che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l’applicativo nell’apposita sezione “Partecipazioni” del Dipartimento stesso;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 3, del T.U.S.P., unitamente allo schema di relazione, strutturato in forma di questionario e predisposto dalla Corte dei Conti- Sezione delle autonomie, allegato al presente atto (All. **A**);

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Con votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:
favorevoli n. 8 (Manta L., Perrone G., Castellana G., Marra M., Gianfreda A., Piccino B., De Luca G., Malorgio M.G.)

contrari n. 2 (Sindaco R., Perrone. Salvatore)

astenuti n. 3 (Vecchio M., Perrone Sabrina, Vantaggiato A.)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 28-11-2024 COMUNE DI COLLEPASSO

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 46

Li 07-01-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-01-2025 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 18-01-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro